



PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO DAL 01.07.2022 AL 30.06.2027 – CIG Z0A356F0E4

LETTERA D'INVITO

1. PREMESSE

La presente lettera d'invito contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura selettiva indetta dal Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Pinerolo – C.I.S.S. Pinerolo, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa, alla procedura di aggiudicazione, nonché le ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto il **Servizio di tesoreria per il periodo dal 01.07.2022 al 30.06.2027 – CIG Z0A356F0E4**, come meglio specificato nel Progetto del servizio approvato con determinazione del Direttore n. 100 del 02.03.2022.

L'affidamento in oggetto avverrà mediante procedura di cui all'art. 1, comma 2 lettera b), del d. l. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 [in seguito "Codice"], mediante successiva RDO – Richiesta di Offerta – nell'ambito del M.E.P.A. – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione

L'Avviso di indagine di mercato è stato pubblicato all'albo pretorio del Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Pinerolo – C.I.S.S. Pinerolo e sul profilo del committente <http://www.cisspinerolo.it> dal 02.03.2022 al 22.03.2022.

Il luogo di svolgimento del servizio è il territorio dei Comuni aderenti al Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Pinerolo – C.I.S.S. Pinerolo.

Codice NUTS: ITC11.

CIG: Z0A356F0E4.

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è la dott.ssa Anna Barbaro.

Il nominativo del direttore dell'esecuzione sarà comunicato alla firma del contratto.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Progetto del servizio di cui all'art. 23, commi 14 e 15, del Codice;
- 2) Schema di convenzione;
- 3) Lettera d'invito e modelli allegati.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet, al seguente link: <http://www.cisspinerolo.it> nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente "Bandi di gara e contratti", e sulla piattaforma telematica del M.E.P.A. – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

Le istruzioni presenti sulla piattaforma telematica del M.E.P.A. – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (disponibili all'indirizzo: <http://www.acquistinretepa.it/>) forniscono le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell'offerta. Per ulteriori richieste di assistenza sull'utilizzo di M.E.P.A. si prega di contattare l'apposito Contact Center, telefonando al numero verde 800 062 060 (per le imprese estere si prega di contattare l'indirizzo mail impresaestera@consip.it indicando ragione sociale e sede legale).

2.2 CHIARIMENTI

E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione del sistema riservata alle richieste di chiarimenti (Area Comunicazioni).

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile saranno comunicate ai richiedenti per il tramite del sopracitato canale informativo e rese disponibili almeno tre giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <http://www.cisspinerolo.it>.

Alla chiusura della procedura di gara (proposta di aggiudicazione) le eventuali comunicazioni delle imprese partecipanti dovranno pervenire tramite PEC all'indirizzo istituzionale del CISS:

cisspinerolo@cert.dag.it.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 della presente lettera d'invito, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC **cisspinerolo@cert.dag.it** e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

I concorrenti esonerano il C.I.S.S. da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere M.E.P.A. e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura. Il C.I.S.S. si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto si compone delle seguenti prestazioni:

- **Servizio di tesoreria;**

come meglio indicato nel Progetto del servizio approvato con determinazione del Direttore n. 100 del 02.03.2022, ai sensi dell'art. 23, commi 14 e 15, del Codice.

Il codice **CPV** è **66600000-6** – Servizi di tesoreria.

Ai sensi dell'art. 51, comma 1, del Codice, si dà atto che l'appalto non è stato suddiviso in lotti perché le prestazioni richieste afferiscono a un servizio unitario e non suscettibile di frazionamento.

4. DURATA DELL'APPALTO, IMPORTO A BASE DI GARA, OPZIONI

La **durata** dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di **cinque anni**, decorrenti dal 01.07.2022, ovvero dalla data indicata nel provvedimento amministrativo di aggiudicazione.

L'**importo presunto** è pari a **€ 35.000,00** (euro trentacinquemila/00), oltre all'IVA di legge, di cui **€ 0,00** (euro zero/00) per **oneri per la sicurezza da interferenze** non soggetti a ribasso.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario – per un massimo di **mesi sei** – alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. Il **valore massimo stimato della modifica** è pari a **€ 3.500,00** (euro tremilacinquecentomila/00), oltre all'IVA di legge, di cui € 0,00 (euro zero/00) per oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso.

Ai fini dell'art. 35, comma 4, del Codice, il **valore massimo stimato** dell'appalto è pari a **€ 38.500,00** (euro trentottomilacinquecento/00), oltre all'IVA di legge, di cui € 0,00 (euro zero/00) per oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso.

Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 23, comma 16, ed art. 95, comma 10, del Codice, trattandosi di servizi avente natura intellettuale non sono specificamente indicati i costi della manodopera.

L'appalto è finanziato con fondi propri del Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Pinerolo – C.I.S.S. Pinerolo, derivanti da trasferimenti dei Comuni aderenti interessati.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla procedura di cui all'oggetto gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, per i quali non ricorrano le cause di esclusione di cui al successivo paragrafo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti dal successivo paragrafo 7, i quali abbiano presentato – a seguito dell'Avviso approvato con Determinazione del Direttore n. 100 del 02.03.2022 e pubblicato sul sito

internet istituzionale dell'Ente dal 02.03.2022 al 22.03.2022 - regolare Manifestazione di Interesse alla partecipazione alla procedura di affidamento in oggetto.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale.

Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c), del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c), del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

1. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
2. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare

domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

3. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono:

- cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001, n. 165.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dalla presente lettera d'invito.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

A1) Essere iscritti al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. o in analoghi registri degli Stati dell'Unione Europea, per la categoria di attività oggetto della gara.

A2) Essere istituti di credito in possesso dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di cui all'art. 10 del D.lgs. n. 385/1993 ed in possesso dell'iscrizione di cui agli artt. 13 e 14 del medesimo decreto, ovvero essere abilitato all'esercizio del servizio di Tesoreria ex art. 208, comma 1 lett. c) del D.lgs. n. 267/2000.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

B1) Avere uno sportello idoneo al servizio di tesoreria nel Comune di Pinerolo con l'impegno a mantenerlo per tutta la durata della concessione.

B2) Aver maturato nell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del presente avviso, senza risoluzione anticipata a causa di inadempimenti o altre cause attribuibili a responsabilità del concorrente, almeno un'esperienza di gestione del servizio di tesoreria. In caso di Raggruppamenti temporanei il presente requisito deve essere posseduto da tutti i soggetti partecipanti al raggruppamento.

Agli operatori economici aventi sede in altro Stato membro dell'Unione Europea si applicano le disposizioni di cui agli articoli 49 e 83 del Codice.

7.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8, del Codice.

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2 lett. d), e), f) e g), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una subassociazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito di idoneità** di cui al **par. 7.1 lett. A1)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il **requisito di idoneità** di cui al **par. 7.1 lett. A2)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il **requisito** di capacità tecnica e professionale di cui al **par. 7.2 lett. B1)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso.

Il **requisito** di capacità tecnica e professionale di cui al **par. 7.2 lett. B2)** deve essere posseduto dalla mandataria.

7.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito di idoneità** di cui al **par. 7.1 lett. A1)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito **di idoneità** di cui al **punto 7.1 lett. A2)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Per quanto riguarda i **requisiti** di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale di cui ai **punti 7.2 e 7.3**, si applica quanto espressamente previsto dall'art. 47 del Codice.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1 lett. b) e c), del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a **pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice, a **pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al

concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA

In ossequio a quanto previsto dall'art. 1, comma 4, del d. l. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, non sono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del Codice.

11. SOPRALLUOGO

Non è previsto obbligo di sopralluogo.

12. PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ

In ossequio a quanto disposto nella deliberazione dell'A.N.AC. n. 1.121 del 29 dicembre 2020, i concorrenti **non sono tenuti** ad effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità nazionale anticorruzione.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Le offerte dovranno pervenire entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 06.05.2022, pena l'irricevibilità dell'offerta e conseguente non ammissione alla gara.

Tutta la documentazione per la partecipazione alla gara dovrà essere presentata tramite la piattaforma del mercato elettronico della pubblica amministrazione ed essere sottoscritta mediante firma digitale dal legale rappresentante o suo procuratore generale/speciale.

Ai sensi dell'art. 51 delle Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione di Consip S.p.A., l'operatore economico che intende inviare un'offerta a valere sulla R.D.O. specifica i termini della propria offerta avvalendosi della procedura prevista dal sistema, sottoscrive a mezzo firma digitale i documenti richiesti e li carica sul sistema entro il termine stabilito dal punto ordinante per l'invio delle offerte e conformemente alle indicazioni contenute sul sito.

La documentazione da inserire sul M.E.P.A. sarà suddivisa nelle seguenti buste virtuali:

- busta A – “Documentazione amministrativa”
- busta B – “Offerta tecnica”
- busta C – “Offerta economica”.

Le offerte avranno una validità di 180 giorni dalla data di presentazione. Non saranno ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nella presente lettera d'invito. Non saranno accettate offerte alternative. Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

I concorrenti esonerano il C.I.S.S. da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere M.E.P.A. e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.

Saranno escluse le offerte irregolari, equivoche, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta o, comunque, inappropriate.

Il C.I.S.S. si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso a M.E.P.A. o che impediscano di formulare l'offerta.

Le istruzioni necessarie all'operatore economico per rispondere ad una R.D.O. nell'ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione sono presenti al seguente indirizzo:

https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/document/airpa/guide/guide_impresa/MePA-Guida_risposta_impresa_alla_RDO3.pdf

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella “Busta A – Documentazione Amministrativa”, si applica l’art. 83, comma 9, del Codice.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi ~~e del DGUE~~, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del Codice.

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’**esclusione** dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità ~~del DGUE~~ e della

domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine – non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La "Busta Amministrativa" contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – Modello Allegato A

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato A e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c), del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura.

15.2 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.2.1 Dichiarazioni integrative – Modello Allegato B

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, redatte preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato B, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter), del Codice;

2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

3. dichiara remunerativa l'offerta presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio;

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;

4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;

5. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 31.01.2014 e reperibile sul sito istituzionale <http://www.cisspinero.it> nella sezione Amministrazione trasparente e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

[Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

6. *si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma*

2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;]

7. autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara

Oppure

non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/professionale; tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

8. attesta di essere informato, ai sensi del GDPR 2016/679 e del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.lgs. 101/2018, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara;

[Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

9. indica gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.]

15.2.2 Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:

a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005;

- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

c) le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

La busta “B – Offerta tecnica” deve contenere, **a pena di esclusione**, una **dichiarazione**, redatta preferibilmente secondo il modello C allegato alla presente lettera d’invito, contenente l’indicazione dei seguenti elementi:

- a) Tasso d’interesse creditore sulle giacenze di cassa presso il Tesoriere e su tutti i depositi e i c/c intestati all’Amministrazione;
- b) Tasso d’interesse debitore per anticipazioni di tesoreria;
- c) Commissione di disponibilità fondi all’interno del limite massimo del 0,50% trimestrale;
- d) Valuta per l’accredito dei mandati di pagamento sul c/c bancario del beneficiario aperto presso Istituto di credito Tesoriere (esclusa la gestione del personale dipendente) a partire dal giorno di ammissione al pagamento;
- e) Valuta per l’accredito dei mandati di pagamento sul c/c bancario del beneficiario (esclusa la gestione del personale dipendente) aperto presso altro Istituto di credito a partire dal giorno di ammissione al pagamento;
- f) Diffusione di sportelli bancari sul territorio dei Comuni aderenti al Consorzio oltre a quello espressamente richiesto in Convenzione.

L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, **pena l’esclusione** dalla procedura di gara.

L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La busta “C – Offerta economica” contiene, **a pena di esclusione**, l’offerta economica predisposta preferibilmente secondo il modello D allegato alla presente lettera d’invito.

L’offerta economica deve contenere a pena di esclusione i seguenti elementi:

a) il ribasso percentuale offerto da applicarsi sull’importo posto a base di gara fissato in € 7.000,00 annui;

L’offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
OFFERTA TECNICA	70
OFFERTA ECONOMICA	30
TOTALE	100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

CRITERIO DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
a) Tasso d'interesse creditore sulle giacenze di cassa presso il Tesoriere e su tutti i depositi e i c/c intestati all'Amministrazione	10	<p>Sarà attribuito il punteggio massimo al tasso di interesse meno elevato.</p> <p>Alle altre offerte sarà attribuito il punteggio derivante dall'applicazione del seguente rapporto:</p> <p>$(T_{min}/T_i) \times P_{max} = P_i$</p> <p>dove:</p> <p>$T_i = E + S_i$</p> <p>E = euribor 3 mesi/360 medio riferito al mese precedente la scadenza del termine per la presentazione delle offerte;</p> <p>S_i = spread offerto dal concorrente</p>

		<p>i-esimo;</p> <p>T_{min} = tasso T_i risultante dalla migliore offerta;</p> <p>P_{max} = punteggio massimo attribuibile;</p> <p>P_i = punteggio attribuito al concorrente i-esimo.</p>
<p>b) Tasso d'interesse debitore per anticipazioni di tesoreria</p>	<p>20</p>	<p>Sarà attribuito il punteggio massimo al tasso di interesse più elevato.</p> <p>Alle altre offerte sarà attribuito il punteggio derivante dall'applicazione del seguente rapporto:</p> <p>$(T_i/T_{max}) \times P_{max} = P_i$</p> <p>Ove:</p> <p>$T_i = E + S_i$</p> <p>$E$ = euribor 3 mesi/360 medio riferito al mese precedente la scadenza del termine per la presentazione delle offerte</p> <p>S_i = spread offerto dal concorrente i-esimo</p> <p>T_{max} = tasso T_i risultante dalla migliore offerta;</p> <p>P_{max} = punteggio massimo attribuibile</p> <p>P_i = punteggio attribuito al concorrente i-esimo.</p>
<p>c) Commissione di disponibilità fondi all'interno del limite massimo del 0,50% trimestrale</p>	<p>20</p>	<p>Sarà attribuito il seguente punteggio, con riferimento al Valore percentuale della commissione, in</p>

		<p>relazione alla somma messa a disposizione, per trimestre:</p> <p>Nessuna commissione prevista = 20 punti;</p> <p>Valore della commissione da 0,01 a 0,10 % = 16 punti;</p> <p>Valore della commissione da 0,11 a 0,20 % = 12 punti;</p> <p>Valore della commissione da 0,21 a 0,30 % = 8 punti;</p> <p>Valore della commissione da 0,31 a 0,40 % = 4 punti;</p> <p>Valore della commissione da 0,41 a 0,50 % = 0 punti.</p>
d) Valuta per l'accredito dei mandati di pagamento sul c/c bancario del beneficiario aperto presso Istituto di credito Tesoriere (esclusa la gestione del personale dipendente) a partire dal giorno di ammissione al pagamento	5	<p>Sarà attribuito il seguente punteggio, con riferimento al Numero di giorni previsti per l'accredito:</p> <p>1 gg. = 5 punti;</p> <p>2 gg. = 3 punti;</p> <p>3 o + gg. = 0 punti.</p>
e) Valuta per l'accredito dei mandati di pagamento sul c/c bancario del beneficiario (esclusa la gestione del personale dipendente) aperto presso altro Istituto di credito a partire dal giorno di ammissione al pagamento	5	<p>Sarà attribuito il seguente punteggio, con riferimento al Numero di giorni previsti per l'accredito:</p> <p>1 gg. = 5 punti;</p> <p>2 gg. = 4 punti;</p> <p>3 gg. = 3 punti;</p> <p>4 o + gg. = 0 punti.</p>
f) Diffusione di sportelli bancari sul territorio dei Comuni aderenti al Consorzio oltre a quello espressamente richiesto in Convenzione	10	<p>Sarà attribuito il seguente punteggio:</p> $10 \times [(Ni) / (Nmax)] = Pi$

		<p>dove:</p> <p>N_i = numero sportelli bancari offerti dal concorrente i-esimo;</p> <p>N_{max} = numero massimo di sportelli bancari offerto;</p> <p>P_i = punteggio attribuito al concorrente i-esimo.</p>
--	--	---

18.2 CRITERIO DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio dell'offerta economica è attribuito sulla base del seguente criterio di valutazione:

CRITERIO DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
Ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara fissato in € 7.000,00 annui	30	<p>Sarà attribuito il seguente punteggio:</p> $30 \times [(R_i) / (R_{max})] = P_i$ <p>dove:</p> <p>R_i = Ribasso offerto</p> <p>R_{max} = Ribasso massimo offerto dal concorrente i-esimo</p> <p>P_i = Punteggio attribuito al concorrente i-esimo</p>

18.3 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo-compensatore di cui alle linee Guida dell'ANAC n. 2/2016, par. VI, n.1.

Il punteggio è dato dalla seguente formula

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove

P_i = punteggio concorrente *i*;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione *a*, del concorrente *i*;

C_{bi} = *coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;*

.....

C_{ni} = *coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;*

P_a = *peso criterio di valutazione a;*

P_b = *peso criterio di valutazione b;*

.....

P_n = *peso criterio di valutazione n.*

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il **giorno lunedì 09.05.2022, alle ore 14.00**, presso la **Sede del Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Pinerolo – C.I.S.S. Pinerolo, sita in Via Montebello n. 39 – 10064 Pinerolo (TO)** e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega.

Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede in data e orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo PEC almeno due giorni prima della data fissata.

In considerazione dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 in corso, alle sedute pubbliche di gara potrà partecipare, per ciascun operatore economico concorrente, un solo soggetto legale rappresentante / procuratore oppure munito di specifica delega.

Tutte le operazioni di gara si terranno nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di contrasto e di contenimento dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19.

Il RUP ovvero il seggio di gara istituito ad hoc procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi.

Successivamente si procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nella presente lettera d'invito;
- b) attivare eventualmente la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente par. 14;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, il Consorzio Intercomunale Servizi Sociali – C.I.S.S. di Pinerolo si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi degli artt. 77 e art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Codice.

21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP ovvero il seggio di gara procederà a consegnare gli atti alla Commissione giudicatrice.

La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dalla presente lettera d'invito.

In una o più sedute riservate la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nella presente lettera d'invito.

Al fine di garantire il rispetto della proporzione stabilita dalla stazione appaltante tra i diversi elementi di ponderazione, si procederà alla riparametrazione dei punteggi relativi ai singoli criteri e subcriteri qualitativi sopra indicati. Si procederà altresì a un'ulteriore riparametrazione del

punteggio complessivamente ottenuto in relazione alla parte tecnica (c.d. seconda riparametrazione), in modo tale da garantire il rispetto del peso effettivo ad essa attribuito (70 punti) nei confronti del peso attribuito (30 punti) alla parte economica.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al par. 18 della presente lettera d'invito e all'attribuzione dei punteggi complessivi, sommando i punteggi attribuiti all'offerta economica e quelli attribuiti all'offerta tecnica.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al par. 23.

La Commissione, qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3, del Codice e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, chiuderà la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella Busta Amministrativa e nella Busta Tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;

- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c), del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, con l'eventuale supporto della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. Ai fini dell'individuazione dell'anomalia dell'offerta si terrà conto del punteggio effettivamente assegnato all'offerta tecnica, prima della c.d. seconda riparametrazione.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala e dunque esclusa, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine di n. 15 giorni.

Il RUP, con l'eventuale supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, chiede per iscritto la presentazione, per iscritto, di ulteriori chiarimenti, assegnando un termine di n. 5 giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esclude, ai sensi dell'art. 97, commi 5 e 6, del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra verrà formulata la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, verranno chiuse le operazioni di gara e saranno trasmessi al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante avrà deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d), del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione e alla segnalazione all'ANAC. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88, comma 4-bis, e 89 e dall'art. 92, comma 3, del D.lgs. 159/2011.

La stipula avrà luogo entro 120 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

24. NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

L'affidatario è tenuto ad osservare, nell'espletamento delle prestazioni oggetto dell'appalto il Regolamento Europeo n. 2016/679, il D.lgs. 196/2003 e s.m.i. *Codice in materia di protezione dei dati personali* e tutte le disposizioni emanate dall'Autorità Garante per la Privacy.

Ai sensi del Regolamento Europeo n. 2016/679 l'aggiudicatario verrà nominato responsabile del trattamento dei dati che, in ragione dello svolgimento del servizio, acquisirà.

Pur rimandando al contenuto del contratto di nomina a responsabile esterno, si precisa si d'ora che, l'aggiudicatario dovrà attenersi, ai sensi della normativa vigente, alle seguenti indicazioni:

1. dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio appaltato;
2. non potrà comunicare a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza degli utenti, previa autorizzazione del titolare, o in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare) e diffondere i dati in suo possesso;
3. non potrà conservare i dati in suo possesso successivamente alla scadenza del contratto di appalto. Tutti i dati, i documenti, gli atti in suo possesso dovranno essere restituiti al Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Pinerolo – C.I.S.S. Pinerolo entro il termine perentorio di 5 giorni dalla scadenza contrattuale;
4. dovrà adottare misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso secondo quanto previsto dalle norme di legge;

5. l'autorizzazione al trattamento deve essere limitata ai soli dati la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per l'organizzazione del servizio comprendendo i dati di carattere sanitario, limitatamente alle operazioni indispensabili per la tutela e l'incolumità fisica dei destinatari;
6. l'impresa aggiudicataria dovrà predisporre un sistema di gestione del trattamento dei dati idoneo a garantire la conformità al regolamento europeo n. 679/2016;
7. la violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, accertata dal Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Pinerolo – C.I.S.S. Pinerolo e debitamente contestata, sarà considerata quale grave violazione degli obblighi contrattuali e legittimerà la risoluzione dell'affidamento, salva ogni più grave conseguenza di legge;
8. ai sensi del D.lgs. 196/2003, oltre alle ipotesi di responsabilità penale ivi contemplate, l'aggiudicatario sarà comunque obbligata in solido con il titolare per danni provocati agli interessati in violazione del medesimo.

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Torino, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del GDPR 2016/679 e del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.lgs. 101/2018, esclusivamente nell'ambito della procedura regolata dalla presente lettera d'invito.

Pinerolo, 11.04.2022

La Direttrice del C.I.S.S.

f.to Dott.ssa Monique Jourdan